



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	87	28-09-2017
Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175.			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILADICIASSETTE** ADDÌ **VENTOTTO** DEL MESE DI **SETTEMBRE** ALLE ORE **20:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1[^] CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Guarnieri Antonio	X		13	Cava Pietro	X	
2	Laffusa Daniela	X		14	Chiappa Roberta	X	
3	Rolfi Mattia		X	15	Bonizzoni Alessandro	X	
4	Caimi Ornella	X		16	Berna Nasca Monica	X	
5	Colombo Federico	X		17	Amadei Federico	X	
6	Fantini Floriana	X		18	Taormina Umberto	X	
7	Farina Federica	X		19	Rotondi Rosaria	X	
8	Rotondi Luisella	X		20	Borgio Sara	X	
9	Carvelli Stefano	X		21	Gusmeri Marina	X	
10	Bernasconi Ernesto	X		22	Grattarola Andrea	X	
11	Munafò Letterio	X		23	Berti Daniele	X	
12	Grillo Gianluigi	X		24	Corio Alessandro	X	
Sindaco – Fratus Gianbattista						X	
						totale	24 1

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Cozzi Maurizio	X	Rizzi Alan Christian	
Cacucci Maira	X	Alpoggio Gianluca	X
Ceroni Ilaria	X	Venturini Laura	X
Colombo Franco	X		

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DOTT. ANTONIO GUARNIERI
PARTECIPA IL VICE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO MORTARINO.

Deliberazione C.C. n. 87 del 28-09-2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175.

Alle ore 21.36 circa, il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale illustra l'argomento in oggetto, come integralmente riportato nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Seguono gli interventi di numerosi consiglieri, nonché i chiarimenti dell'Assessore Cozzi e del Dirigente del settore 2 “Servizi economico-amministrativi” – Dott. Fabio Malvestiti, come integralmente riportati nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui

- all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Riscontrato che l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20; l'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico; l'istituto della revisione straordinaria costituisce altresì, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. n. 190/2014;

Rilevato pertanto che, per effetto del predetto art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere oggetto di misure di razionalizzazione od essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P., previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a

- quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 o devono essere alienate;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società

partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la cognizione è adempimento obbligatorio, il cui esito deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P., al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 144/2014;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito sulla base delle informazioni comunicate dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto riportato nell'apposito atto ricognitorio (relazione tecnica);

Visto pertanto l'esito della cognizione effettuata, come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, sulla base delle risultanze di cui al suddetto "Atto di cognizione", le seguenti partecipazioni, risultando in possesso dei requisiti di Legge, possono essere mantenute senza ulteriori interventi oltre quelli già in essere ed in corso di attuazione:

- Euro.PA Service S.r.l.;
- CAP Holding S.p.A.;
- Aemme Linea Ambiente S.r.l.;
- Aemme Linea Distribuzione S.r.l.;
- Amiacque S.r.l.;
- Pavia Acque S.r.l.;

Dato parimenti atto che le seguenti partecipazioni, per le motivazioni riportate nell'"Atto di cognizione", devono formare oggetto delle seguenti misure:

- Azioni di contenimento costi/razionalizzazione:
 - Amga Legnano S.p.A.;
 - Amga Sport S.s.d. a r.l.;
- Azioni di liquidazione:
 - Euroimmobiliare Legnano S.r.l.;
 - Euroimpresa Legnano S.c. a r.l. in liquidazione (procedura in corso);
 - Accam S.p.A.;
 - Legnano Patrimonio S.r.l. in liquidazione (procedura in corso);
 - Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione (procedura in corso);
 - Tasm Romania S.r.l. in fallimento (procedura in corso);
 - Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (procedura in

corso);

Considerato che, ai sensi di quanto sopra riportato, non occorre procedere ad alcuna alienazione di partecipazioni possedute;

Dato atto che a seguito della liquidazione delle società partecipate sopracitate non vi sono spese di personale che graveranno quale costo aggiunto a carico del Comune di Legnano, non essendovi personale dipendente del Comune presente presso le società;

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di G.C. n. 49 del 30 marzo 2015 (successivamente ricompreso nel Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017) e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 17 dicembre 2015, di aggiornamento del predetto Piano, elaborato del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Viste le *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016”*, emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, e, in particolare, il “modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti” per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al citato art. 24;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consiliare 2^ª, Lavoro, Attività Economiche e Produttive, Società Partecipate, e dalla Commissione consiliare 5^ª, Bilancio e Finanze, riunitesi in seduta congiunta in data 26 settembre 2017, acquisiti agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione:

- il dirigente pro tempore del Servizio partecipate ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, allegato alla presente;
- il dirigente del settore 2 Attività Economiche e Finanziarie, Dott. Fabio Antonio Malvestiti, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, allegato alla presente;

Con 15 voti favorevoli e 9 astenuti (Amadei, Berna Nasca, Berti, Borgio, Corio, Grattarola, Gusmeri, Rotondi e Taormina), espressi da 24 consiglieri presenti, di cui 15 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Legnano alla data del 23 settembre 2016, come da risultanze di cui all'“Atto di ricognizione” e relativi esiti, allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, ai sensi del suddetto “Atto di ricognizione”, le seguenti partecipazioni, risultando in possesso dei requisiti di Legge, possono essere mantenute senza ulteriori interventi oltre quelli già in essere:
 - Euro.PA Service S.r.l.;
 - CAP Holding S.p.A.;
 - Aemme Linea Ambiente S.r.l.;
 - Aemme Linea Distribuzione S.r.l.;
 - Amiacque S.r.l.;
 - Pavia Acque S.r.l.;
- 3) di dare altresì atto che le seguenti partecipazioni, per le motivazioni riportate nell'Atto di ricognizione”, devono essere oggetto delle seguenti misure:
 - Azioni di contenimento costi/razionalizzazione:
 - Amga Legnano S.p.A.;
 - Amga Sport S.s.d. a r.l.;
 - Azioni di liquidazione:
 - Euroimmobiliare Legnano S.r.l.;
 - Euroimpresa Legnano S.c. a r.l. in liquidazione (procedura in corso);
 - Accam S.p.A.;
 - Legnano Patrimonio S.r.l. in liquidazione (procedura in corso);
 - Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione (procedura in corso);
 - Tasm Romania S.r.l. in fallimento (procedura in corso);
 - Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (procedura in corso);
- 4) di dare pertanto atto che non risulta necessario procedere ad alcuna alienazione delle partecipazioni possedute;
- 5) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

- 8) di disporre altresì che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione alle disposizioni approvate, al fine di poter mantenere il potere di esercizio dei diritti sociali nei confronti delle società partecipate,

Con 15 voti favorevoli e 9 astenuti (Amadei, Berna Nasca, Berti, Borgio, Corio, Grattarola, Gusmeri, Rotondi e Taormina), espressi da 24 consiglieri presenti, di cui 15 votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

ANTONIO GUARNIERI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE STEFANO MORTARINO

Il sottoscritto Vice Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 5 ottobre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Mortarino